



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10[^] legislatura

ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/12



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL TURISMO EQUESTRE

Venezia, ottobre 2016

Articolo 1

Finalità e definizioni

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente in materia, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di esplorazione del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.
2. Ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto allo stesso, sono compatibili con le attività di turismo rurale.
3. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto del regime "de minimis" secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
4. Ai fini della presente legge si definiscono:
 - a) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, addestrative e sportive, non agonistiche, anche a carattere economico, effettuate con esemplari di specie equina, asinina e loro incroci;
 - b) centro ippico: insieme di edifici, strutture inamovibili o mobili e di dotazioni destinate ad ospitare esemplari di specie equina, asinina e loro incroci per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo, non agonistico;

- c) ippovia: tracciato destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate, piste, vicinali ed interpoderali, argini di canali, fiumi e golene;
- d) punti di sosta: strutture adibite al ricovero degli equidi poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici e da imprese agricole e imprese agrituristiche, anche al di fuori dei centri aziendali;
- e) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza scopo di lucro, che hanno come scopo sociale anche la promozione e valorizzazione delle attività equestri;
- f) ippoterapia: insieme degli interventi di supporto fisioterapico e riabilitativo praticati con l'impiego di equidi;
- g) attività assistita con animali: l'insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita di persone realizzati con l'impiego di equidi.

Articolo 2

Principio della concertazione

1. La Regione del Veneto, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire e raccordarsi con le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri.

Articolo 3***Ippovie del Veneto***

1. La Regione del Veneto, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione delle ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, mulattiere, carreggiate, piste, eventualmente collocate anche su argini di canali e fiumi, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di ville venete e di antichi borghi rurali e montani, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino e manutenzione della sentieristica equestre sono realizzati dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro loco" e dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa comunitaria.
3. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica, nonché le condizioni per l'adozione e la messa a dimora di segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.
4. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 2 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie del Veneto fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico.
5. La Giunta regionale prevede altresì la concessione di contributi a fondo perduto a enti locali, pro loco e associazioni rappresentative del settore equestre che realizzano iniziative di promozione,

comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza a cavallo e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie venete.

Articolo 4

Luoghi di sosta e di ristoro

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di luoghi di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:
 - a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
 - b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo a chiunque appartenenti;
 - c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni ubicati in zona diversa da quella agricola.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali. L'utilizzo di tali immobili è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di sicurezza e, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente agli edifici rurali di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili, i vecchi stabili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, province, enti locali o altri soggetti pubblici non più utilizzati e posti nelle adiacenze o vicinanze delle ippovie possono essere concessi in uso ai centri ippici o alle aziende agricole che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

Articolo 5

Requisiti e condizioni di realizzazione di centri ippici

1. Ai fini della presente legge, il centro ippico è composto da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività agonistica, ludico-addestrativa, turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dallo strumento urbanistico comunale o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.
2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:
 - a) i fabbricati rurali esistenti o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
 - b) i fabbricati rurali esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo a chiunque appartenenti;
 - c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.
3. E' altresì consentita, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" la realizzazione di box per equidi fino ad un massimo di 150 metri quadri ogni 10.000 metri quadri di terreno di pertinenza ed altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. I box per equidi devono essere realizzate con strutture prefabbricate in legno ed essere immediatamente rimossi nel caso in cui il centro ippico cessi la propria attività.
4. Qualora vengano installati, sulle strutture esistenti all'interno del centro ippico, impianti solari termici e fotovoltaici, la superficie dei box per equidi può essere pari a 200 metri quadrati per ogni 10.000 metri quadrati di pertinenza.

5. Agli immobili destinati alla stabulazione degli animali si applica la disciplina dettata dal provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lett. d), n. 5 della legge regionale legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
6. L'idoneità sanitaria degli immobili di cui ai commi 3 e 4 è certificata mediante nulla osta rilasciato, ai sensi della vigente normativa in materia, dalla azienda sanitaria locale competente.
7. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 3 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di sicurezza e, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente agli edifici rurali di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Articolo 6

Centri ippici

1. L'apertura di centri ippici è subordinata alla presentazione al comune nel quale è ubicato il centro stesso della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, e corredata della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per l'avvio dell'attività.
2. Gli interventi edilizi relativi agli immobili di cui all'articolo 5 sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni contenuti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:
 - a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
 - b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
 - c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre dilettantistica o agonistica, dell'attività di turismo equestre;
 - d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
 - e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante al giornata.
4. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione anche ai fini di rendere possibile attività di interconnessione fra centri ippici e di esplorazione del territorio mediante la visitazione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche.

Articolo 7

Modifica all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

1. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

"5 quinquies. Il Piano degli Interventi (PI), in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di equidi, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano realizzati con strutture prefabbricate in legno di superficie massima pari a 20,00 metri quadrati e di altezza massima di 3,20 metri misurata in gronda. Tali

strutture devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.”.

Articolo 8

Ippoterapia e attività assistita con equidi

1. L'ippoterapia e l'attività assistita con equidi sono praticate esclusivamente presso strutture autorizzate dalla Regione del Veneto, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, disciplina le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1, prevedendo tra l'altro:
 - a) la dotazione strutturale ed infrastrutturale necessaria per lo svolgimento delle attività;
 - b) le misure necessarie per il rispetto del benessere degli equidi.
3. Gli equidi prescelti per lo svolgimento dei programmi di ippoterapia e di attività assistita con equidi devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto riabilitativo; gli stessi devono essere opportunamente addestrati, sani e tenuti sotto controllo sanitario.
4. Le attività di ippoterapia e di attività assistita con equidi devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il benessere degli animali.

Articolo 9

Autorizzazione all'esercizio

1. La Giunta regionale individua la struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di ippoterapia e di attività

assistita con animali e ne definisce le modalità e le procedure prevedendo l'acquisizione del programma di attività, delle figure professionali coinvolte, degli animali da impiegare e delle strutture utilizzate, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di beni immobili e l'acquisto di beni mobili da parte delle imprese che svolgono attività di ippoterapia e quella assistita con equidi.
3. La misura del contributo di cui al comma 3 è elevabile:
 - a) di altri dieci punti percentuali se l'impresa è gestita da giovani imprenditori,
 - b) di altri venti punti percentuali se l'attività riabilitativa è svolta da un'associazione senza scopo di lucro.
4. L'esercizio di ippoterapia e di attività assistita con equidi senza la prescritta autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria ed amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00; in caso di recidiva nell'anno solare successivo alla prima sanzione è disposta la chiusura del centro.
5. L'utilizzo di istruttori non abilitati comporta una sanzione pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 2.000,00; l'inadeguatezza del centro ippico ai fini della salute e del benessere degli animali comporta una sanzione pecuniaria da Euro 300,00 ad Euro 1.500,00.

Articolo 10

Programmi di supporto ed equipe multidisciplinare di lavoro

1. L'ippoterapia e l'attività assistita con equidi sono svolte sulla base di specifici programmi commisurati alle esigenze della persona.

2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da una equipe multidisciplinare di lavoro costituite da figure professionali qualificate, in osservanza alle norme statali, in funzione della tipologia progettuale e provviste di competenze specifiche e di esperienze professionali documentabili.
3. Nella equipe multi disciplinare di lavoro è sempre presente un medico veterinario e un operatore con specifica preparazione nell'interazione con le specie animali di riferimento e le figure professionali che la compongono devono possedere conoscenze operative, giuridiche e tecnico-scientifiche con particolare riferimento a:
 - a) metodi di intervento ed effetti delle attività e terapie assistite con equidi;
 - b) conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con equidi, inclusi gli aspetti etologici.

Articolo 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 "Turismo" Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" Titolo 2 "Spese investimento", la cui dotazione viene incrementata di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate alla Missione 07 "Turismo" Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 "Turismo" Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2016-2018.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Articolo 12

Abrogazioni

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", sono abrogati.